

**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO**

Procedimento ex art. 28 L. 300/1970, promosso da:

assista dall'avv. _____

PARTE RICORRENTE

contro:

_____, assistita dagli avv.ti _____

PARTE RESISTENTE

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.11.2022,

pronuncia il seguente

DECRETO

La _____ ha proposto ricorso ex art. 28 L. 300/1970 nei confronti _____, e, premesso di essere un'articolazione territoriale del sindacato _____, tra i sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale nonché firmatario del contratto collettivo applicato dalla società convenuta, e di aver nominato RSA il signor _____, ha dedotto:

- che nella tarda primavera del 2022 iniziavano tra le OO.SS., il datore di lavoro e l'Associazione di Categoria le trattative finalizzate alla sottoscrizione di un accordo di secondo livello ai sensi dell'art. 11 bis CCNL Logistica-Trasporto Merci e Spedizione;
- che, in particolare, l'oggetto delle trattative riguardava il riconoscimento della c.d. "discontinuità" sull'orario ordinario di lavoro, la possibilità di forfettizzare il lavoro straordinario, nonché la corresponsione di un importo definito a titolo di indennità di trasferta;
- che, nonostante in data 23.6.2022 le parti (parte datoriale, assistita da _____ e le OO.SS. _____ e le RSA tutte) raggiungessero l'accordo, esso veniva respinto dall'assemblea dei lavoratori in data 16.7.2022, rendendosi pertanto necessaria la riapertura delle trattative;

- che, nelle more, essendo in scadenza il precedente accordo aziendale relativo al riconoscimento della c.d. discontinuità, le OO.SS. [redacted] e [redacted], in data 13.6.2022, ne accordavano una proroga fino al 30.6.2022;
- che la società, con e-mail del 21.7.2022, proponeva alle OO.SS. un nuovo incontro in data 29.7.2022;
- che la [redacted] in persona del Segretario [redacted], manifestava immediatamente la propria indisponibilità per la data richiesta e per l'ultima settimana di luglio, a causa di impegni pregressi, ma si rendeva disponibile ad un incontro a settembre, al termine del periodo feriale;
- che il giorno successivo, il 22.7.2022, la [redacted] inviava una nuova comunicazione all'azienda e alle altre OO.SS., proponendo una ulteriore proroga dell'accordo precedente, nonché una successiva comunicazione in cui indicava una data diversa e anticipata rispetto a quella individuata dall'azienda per l'incontro;
- che la società non modificava la data dell'incontro, limitandosi ad invitare l'O.S. a partecipare alla riunione da remoto; tuttavia tale soluzione era impraticabile per il [redacted] impegnato in altra riunione a Roma;
- che, in ogni caso, il [redacted] inviava in data 29.7.2022 via e-mail alla società e alle altre OO.SS. una bozza di accordo che [redacted] avrebbe accettato, laddove avesse trovato il voto favorevole delle altre parti senza modifiche;
- che in data 29.7.2022, all'esito della riunione comunque tenutasi in assenza di [redacted] sottoscriveva con le altre due OO.SS. ([redacted] e [redacted]) un accordo diverso da quello proposto dalla ricorrente, ritenuto da quest'ultima, avuto riguardo al trattamento della trasferta e dello straordinario forfettizzato, complessivamente peggiorativo per i lavoratori;
- che il predetto accordo veniva poi approvato dai lavoratori, depositato presso l'ITL di Alessandria e applicato.

L'O.S. ricorrente ha affermato la natura antisindacale della condotta della società e ha chiesto di dichiarare nullo e/o illegittimo l'accordo del 29.7.2022, al fine di rimuovere gli effetti lesivi del denunciato comportamento aziendale, oltre che di ordinare la pubblicazione e la diffusione dell'emettendo decreto presso tutti i locali e bacheche aziendali e/o locali a disposizione dei lavoratori e sulla homepage del sito internet della società.

La [redacted] ha preliminarmente eccepito la tardività del ricorso rispetto al momento in cui si è collocato l'asserito comportamento antisindacale della società e la mancanza di attualità della condotta affermata come lesiva in quanto esauritasi con la sottoscrizione dell'accordo, la sua ratifica da parte dei lavoratori e il suo deposito presso l'ITL di Alessandria; nel merito, ha sostenuto l'insussistenza della condotta antisindacale denunciata e di un obbligo per il datore di lavoro di

contrarre con tutte le OO.SS.. La convenuta ha quindi chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso o il suo rigetto.

Esaminata la documentazione prodotta dalle parti e sentiti i sommari informativi indicati dalle stesse, all'esito della discussione dei difensori la causa è così decisa.

Preliminarmente, ritiene la scrivente che non sia fondata l'eccezione di tardività sollevata dalla convenuta.

Attualità non significa immediatezza dell'azione giudiziale rispetto al fatto: non è infatti previsto alcun termine per la proposizione della domanda, ma il termine è dato dalla durata degli effetti, o della potenzialità degli effetti lesivi, della condotta datoriale (Cass. n. 2433/1977). L'attualità non viene meno con l'esaurirsi di una singola azione lesiva ove i relativi effetti perdurino nel tempo e, secondo la prospettazione del sindacato ricorrente, la condotta tenuta dall'azienda mediante la conclusione delle trattative in sua assenza e la sottoscrizione dell'accordo di secondo livello, poi depositato presso l'ITL di Alessandria e applicato ai lavoratori, è idonea a cagionare il discredito dell'immagine e dell'attività dell'O.S. agli occhi dei lavoratori; discredito che è destinato a perdurare ove permanga l'esistenza e l'applicazione dell'accordo siglato con le modalità descritte.

Passando al merito, non pare tuttavia che le doglianze della siano fondate.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, *“non sussiste, nel nostro ordinamento, un obbligo a carico del datore di lavoro di trattare e stipulare contratti collettivi con tutte le OO.SS. e rientra nell'autonomia negoziale da riconoscere alla parte datoriale la possibilità di sottoscrivere un nuovo contratto con OO.SS. anche diverse da quelle che hanno trattato e sottoscritto il precedente.*

La giurisprudenza di questa Corte è conformemente orientata nel ritenere che, nell'attuale sistema normativo della attività sindacale, non vige il principio della necessaria parità di trattamento tra le varie organizzazioni sindacali; il datore di lavoro non ha quindi l'obbligo assoluto neppure di aprire le trattative per la stipula di contratti collettivi con tutte le organizzazioni, potendosi configurare l'ipotesi di condotta antisindacale prevista dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori solo quando risulti un uso distorto da parte del datore medesimo della sua libertà negoziale, produttivo di un'apprezzabile lesione della libertà sindacale dall'organizzazione esclusa (cfr. in tal senso Cass. n. 1504 del 10 febbraio 1992; id. n. 6166 del 20 giugno 1998; n. 212 del 9 gennaio 2008).” (Cass. civ. n. 14511/2013).

Inoltre, nel caso di specie non è emerso in alcun modo un uso distorto da parte della

... della sua libertà sindacale, né alcuna violazione dei principi di correttezza e buona fede.

È pacifico che la abbia partecipato attivamente alla prima parte delle trattative che portarono ad un accordo tra la parte datoriale, assistita da e le OO.SS. e e le RSA, che però fu respinto dall'assemblea dei lavoratori.

È poi documentato, e comunque non contestato, che la O.S. ricorrente, al pari delle altre OO.SS. [redacted] e [redacted], fu convocata per l'incontro del 29.7.2022 ore 16,00 indetto dalla società, che evidenziava l'urgenza di addivenire ad un accordo ex art. 11 bis CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni stante l'intervenuta scadenza in data 30.6.2022 della già concordata proroga dell'efficacia del precedente accordo aziendale (doc. 9 fasc. ric.).

È ancora documentato che, a fronte della rappresentata indisponibilità del Segretario della [redacted] per la data indicata, e pur essendo pervenute le adesioni delle altre OO.SS., l'azienda inviava comunicazione del seguente tenore: *“avendo riscontrato, per la maggioranza delle Parti coinvolte, la disponibilità all'incontro del 29 luglio alle 16:00, chiediamo al Sig. [redacted] la possibilità di collegarsi da remoto. Diversamente invitiamo i Sindacati, destinatari della presente mail, di trovare una data alternativa, di comune accordo, tenendo presente che l'azienda è disponibile questa settimana in qualsiasi giorno e a qualsiasi ora. In ogni caso, qualora l'incontro proposto non dovesse aver luogo per fatti non imputabili all'azienda, concordiamo nell'ottenere una proroga della deroga dell'orario di lavoro di cui all'articolo 11 bis del CNL, quantomeno fino al 30 settembre.”* (doc. 12).

A tale comunicazione non risulta essere pervenuta risposta da alcuna delle parti interessate, pertanto, l'incontro si è tenuto nella data originariamente fissata.

Pertanto, in quella sede, come riferito dall'informatrice [redacted], segretaria provinciale della [redacted], presente all'incontro, *“al momento in cui è stato avviato il collegamento da remoto con il sig. [redacted], è stato inoltrato dalla rappresentante della [redacted] presente il medesimo link anche al sig. [redacted] laddove avesse voluto partecipare mediante collegamento da remoto”*.

Emerge quindi in maniera evidente che non vi sia stata alcuna condotta da parte dell'azienda tesa ad estromettere [redacted] dalle trattative.

A ciò si aggiunga che è stata una scelta dell'O.S. ricorrente quella di non presenziare a mezzo di un delegato appositamente nominato, visto l'impedimento del Segretario.

È poi dimostrato che all'incontro era presente [redacted], RSA della [redacted] [redacted] il quale, pur non avendo alcuna delega da parte del sindacato di appartenenza e pur avendo deciso di non partecipare in maniera attiva alla discussione e di non aderire all'accordo, è stato comunque coinvolto, come riferito dagli informatori Dragoti Iulian e Schirinzi Manola.

Va ricordato che secondo quanto previsto dall'art. 11 bis del CCNL di categoria *“Sono titolati alla stipulazione degli accordi collettivi suddetti le imprese e le loro Associazioni da una parte e le RSU, le RSA ove esistenti, le rappresentanze territoriali delle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale dall'altra.”*

In conclusione, non è imputabile alla [redacted] alcuna condotta antisindacale.

Il ricorso dev'essere pertanto rigettato.

RGL . . /2022

Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della organizzazione ricorrente nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del DM 147/2022, sulla base delle tariffe previste per i giudizi cautelari con istruttoria.

P.Q.M.

Visto l'art. 28 L. 300/1970,

- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione in favore della resistente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA come per legge.

Alessandria, 4.11.2022.

Si comunichi.

Il Giudice
Silvia Fioraso